

REGOLAMENTO MOROSITA'/RATEIZZAZIONI

(Approvato con delibera Consiglio n. 38.6 del 11/01/2023)

1. La rateizzazione delle quote di iscrizione non pagate può essere richiesta dai soli iscritti che non l'hanno mai richiesta precedentemente o che l'hanno richiesta e portata regolarmente a termine.
2. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di disciplina per illecito dovuto a morosità, la richiesta di rateizzazione deve pervenire all'Ordine entro 10 gg naturali e consecutivi dalla ricezione della convocazione.
3. Eventuali rate dei piani di rientro e/o acconti versati vanno sempre a coprire le quote non corrisposte a partire dagli anni più arretrati.
4. Le rateizzazioni possono essere accordate solo se rispettano le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di rateizzazione, redatta su apposito modulo, deve essere accompagnata dal versamento della prima rata oltre che dell'eventuale eccedenza precisata al successivo punto d);
 - b) l'importo minimo della rata deve essere pari o superiore ad € 100,00 (euro cento/00);
 - c) sono ammesse un numero massimo di 10 (dieci) rate mensili;
 - d) è ammessa la rateizzazione per l'importo massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00); l'eventuale eccedenza dovrà essere versata contestualmente alla richiesta di rateizzazione.
5. La rateizzazione concessa ha valore di prestito d'onore per l'iscritto, pertanto, il mancato pagamento anche di una sola rata, fa decadere il beneficio ottenuto e comporta violazione disciplinare alla quale si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, senza ulteriore preavviso.